

Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità (art. 2 D.M. 26 marzo 2001)

Si informa che il Comune di Bonate Sotto ha sottoscritto con il Ministero della Giustizia una convenzione per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità

Attività da svolgere

L'Ente consente che n. 1 condannato alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo citato in premessa, presti presso le proprie strutture attività non retribuita in favore della collettività.

L'Ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

(Indicare le attività individuate tra quelle dell'art. 1 del DM 26/3/2001, barrando con una X la casella corrispondente)

X	a) prestazioni di lavoro a favore di organizzazioni di assistenza sociale o volontariato operanti, in particolare, nei confronti di tossicodipendenti, persone affette da infezione HIV, portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex-detenuti o extracomunitari;
X	b) prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali, di tutela del patrimonio ambientale e culturale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo e di custodia di musei, gallerie o pinacoteche;
X	c) prestazioni di lavoro in opere di tutela della flora e della fauna e di prevenzione del randagismo degli animali;
X	d) prestazioni di lavoro nella manutenzione e nel decoro di ospedali e case di cura o di beni del demanio e del patrimonio pubblico ivi compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia;
X	e) altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato;